

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DOTTRINA

	<i>pag.</i>
IRENE CANFORA, <i>Il principio di precauzione nella governance della sicurezza alimentare: rapporti tra fonti in un sistema multilivello</i>	447

RICERCHE E DOCUMENTAZIONI

NICOLA LUCIFERO, <i>Profili pubblicitistici e profili privatistici delle autorizzazioni di impianto e di reimpianto di vigneti</i>	476
--	-----

OSSERVATORIO EUROPEO E INTERNAZIONALE

FILOMENA PRETE, <i>La crop insurance all'italiana nel settore del grano: Considerazioni introduttive</i>	500
LUIGI COSTATO, <i>Le conseguenze della trasformazione della PAC</i>	526

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

GIULIA BONORA, <i>Controversie in materia di nomi di dominio internet e indicazioni geografiche</i>	135
(In Appendice): <i>Decisión del Panel Administrativo Caso No. D2016-0381 - 29 de abril de 2016</i>	153

SENTENZE E MASSIME ANNOTATE

- SILVIA BOLOGNINI, *Violazione delle norme sulle informazioni alimentari e individuazione delle autorità competenti a irrogare le sanzioni amministrative: tanti dubbi e poche certezze* 163
- VITO RUBINO, *Marchi, denominazioni geografiche e menzioni tradizionali nella normativa sui vini dell'Unione europea* 200

INDICE CRONOLOGICO
O SEGNALAZIONE

11 agosto 2016, *Decreto del Consiglio di Stato*
amministrativo

14 settembre 2016, *Decreto del Consiglio di Stato*
(Marchio)
190.

29 aprile 2016, *Decreto del Consiglio di Stato*
amministrativo
(Nomi di)

geografica di cui gode un tipo di vino, che è stata registrata ed è protetta in forza di tale regolamento.

107. Sebbene il reg. n. 1234/2007 non osti, in linea di principio, a una protezione in forza del diritto nazionale di un'«indicazione di provenienza geografica semplice», vale a dire una denominazione per cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro, e che, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del reg. n. 1234/2007 (v., per analogia, sentenza dell'8 settembre 2009, *Budějovický Budvar, C478/07, EU:C:2009:521*, punto 73 e giurisprudenza ivi citata), lo stesso non vale tuttavia laddove, come nella fattispecie, la controversia verta su una denominazione di origine attribuita a un vino, la quale rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento.

108. Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo, al punto 44 della sentenza impugnata, che la protezione conferita alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette in forza del reg. n. 1234/2007, a condizione che esse costituiscano «diritti anteriori», ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. c), del reg. n. 207/2009, in combinato disposto con l'art. 8, par. 4, dello stesso, nonché dell'art. 53, par. 2, lett. d), di detto regolamento, «può essere integrata dal diritto nazionale pertinente che accorda un'ulteriore protezione».

109. Alla luce di quanto precede, occorre accogliere il motivo unico dell'impugnazione principale.

(*Omissis*).

(1) **Marchi, denominazioni geografiche e menzioni tradizionali nella normativa sui vini dell'Unione europea.**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La vicenda controversa ed i passaggi più significativi nell'argomentazione della Corte di giustizia sul marchio "Port Charlotte". – 3. Le ricadute della sentenza in commento: il nuovo regime delle indicazioni geografiche vitivinicole e le categorie qualitative nazionali previgenti. – 4. (*Segue*): sulle differenze fra l'OCM Unica e le norme di tutela delle DOP-IGP degli altri prodotti alimentari. – 5. (*Segue*): sul mutamento di funzione delle "menzioni tradizionali" a seguito di queste differenze e della sentenza in commento. – 6. Valutazioni conclusive.

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 14 settembre 2017 sul marchio "Port Charlotte"¹ riforma parzialmente la precedente pronuncia del Tribunale UE 18 novembre 2015², correggendone un passaggio "in diritto" cruciale per la

¹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 14 settembre 2017, causa C-56/16 P, *Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP e Bruichladdich Distillery Co. Ltd.*, non ancora pubblicata in *Raccolta*, disponibile sul sito *web curia.eu*.

² Cfr. la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 18 novembre 2015, causa

corretta interpretazione della nuova disciplina scaturita dalla riforma della OCM Vino del 2008³, ossia la necessità di leggere le disposizioni concernenti la tutela delle indicazioni geografiche in essa contenute come "esaurienti" al pari di quelle contenute negli altri regimi previsti per i prodotti alimentari di qualità.

Dall'indicazione discende l'inevitabile conseguenza di rendere incompatibili con la normativa dell'Unione tutte le disposizioni nazionali sottese anche in questo specifico campo ad assicurare ai toponimi vitivinicoli forme di protezione autonome o aggiuntive in ragione della loro natura di titoli di proprietà industriale⁴, e, dunque, la sentenza idealmente si propone di suggellare l'ormai definitiva transizione della disciplina sui vini verso il modello delle DOP-IGP adottato nel 1992 per gli altri alimenti⁵.

T-659/14, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto Ip c. Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Bruichladdich Distillery Co. Ltd*, in *Racc. el. ECLI:EU:T:2015:863*

³ La riforma dell'OCM Vino ha preso le mosse dalla constatazione del fallimento del precedente intervento normativo del 1999, che non era riuscito ad arrestare la progressiva diminuzione delle vendite del vino "europeo" e la corrispondente crescita sul mercato dell'Unione della presenza dei vini australiani, americani e sudafricani. Il reg. (UE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in *GUUE*, L 48 del 6 giugno 2008, p. 1 ss., ha quindi ridefinito la materia riscrivendo in particolare le regole sulla "governance" delle denominazioni geografiche dei vini di qualità. Il successivo reg. (UE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il reg. (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in *GUUE*, L 154, del 17 giugno 2009, p. 1 ss., ha fatto confluire la disciplina verticale in oggetto nella normativa orizzontale della c.d. "OCM Unica". L'intera materia ha infine trovato sistemazione con il reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in *GUUE*, L 347 del 20.12.2013 p. 671 ss. Sulla nuova disciplina in materia si vedano, *ex plurimis*, i commenti di F. ALBISINNI, *La OCM vino: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo*, in *Agriregionieuropa*, 2008, <https://agrireregionieuropa.univpm.it>; ID., *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, p. 422 ss.; S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare dell'Ambiente*, 2008, p. 379 ss.; A. GERMANO, *L'organizzazione comune del mercato del vino*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2010, p. 537 ss.; S. KONRAD, *Wine and food in European Union Law*, *ERA Forum*, 2011, p. 241 ss.; A. GERMANO, E. ROOK BASILE, N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Giappichelli, Torino, 2017.

⁴ Nel caso di specie la disciplina portoghese controversa prevedeva la protezione dei termini "Porto" e "Port" quali denominazioni del celebre vino liquoroso portoghese originario dell'omonima regione, e veniva fatta valere nella controversia per l'annullamento del marchio "Port Charlotte" come "diritto anteriore" in base al combinato disposto degli artt. 53, par. 1, lett. c), del reg. (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, in *GUUE*, L 78 del 24 marzo 2009, p. 1 ss. (oggi sostituito dal reg. (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, in *GUUE*, L 154 del 16 giugno 2017, p. 1 ss.), in combinato disposto con l'art. 8, par. 4, dello stesso, nonché dell'art. 53, par. 2, lett. d) della medesima norma, su cui ci si concentrerà oltre.

⁵ Cfr. il reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in *GUCE*, L 208, del 24 luglio 1992, p. 1 ss., successivamente sostituito dal reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE*, L 93, del 31 marzo 2006, p. 12 ss., ed oggi confluito nel reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE*, L 343, del 14 dicembre 2012, p. 1 ss. L'indicazione è, peraltro, contenuta esplicitamente anche nel *considerando* 27° del reg. 479/2008/CE cit., secondo il quale «il concetto di vino di qualità nella Comunità si

La Corte, come si dirà meglio in prosieguo, ricava gli elementi valutativi essenziali al giudizio in questione dall'analisi comparativa con il reg. 510/06/CE⁶ e dai criteri di lettura enunciati nella nota sentenza *BUD II* del 2009⁷ sulla birra cecca, confermata anche in tempi più recenti con riferimento all'*affaire* "Salame felino"⁸.

Senonché il perdurare di differenze strutturali fra le due norme – notato incidentalmente anche nella sentenza qui in commento – avrebbe richiesto una valutazione più puntuale del significato (semantico e giuridico) di alcuni passaggi della OCM vino (oggi OCM Unica) per giustificare in modo più strutturato le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del Lussemburgo non solo in relazione agli elementi "comuni" e "concordanti" delle disposizioni esaminate, ma anche e soprattutto in relazione a ciò che omogeneo continua a non essere.

Il risultato di un simile approccio, che persegue evidentemente l'obiettivo di garantire una più rapida assimilazione del settore che qui interessa al disegno complessivo della c.d. "politica di qualità" dell'Unione europea, è, dunque, paradossalmente un maggior grado di incertezza sulla materia, anche per effetto del mutamento progressivo di funzioni delle cc.dd. "menzioni tradizionali", che nel nuovo disegno disciplinare tendono sempre più ad allontanarsi dall'alveo della mera comunicazione di "dettagli di etichettatura" per assumere una funzione ancillare al recupero di una certa capacità degli Stati membri di valorizzare il territorio, fino a trasformarsi – in casi estremi ma non del tutto infrequenti – in vere e proprie indicazioni geografiche indirette proteggibili sulla base di norme nazionali.

Nonostante, quindi, la pronuncia in commento tenti di porre fine a discussioni ultradecennali tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la materia presenta ancora un certo grado di incertezza che richiede un supplemento di riflessione, soprattutto per le parti che la Corte non ha affrontato in modo adeguato.

2. La vicenda sottoposta alla Corte prende le mosse dal deposito, a cavallo fra il 2006 ed il 2007, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) di Alicante⁹, della richiesta di registrazione del marchio denominativo "Port Charlotte" da parte della distilleria britannica *Bruichladdich* per la classe delle bevande alcoliche.

L'accoglimento della domanda¹⁰ ha immediatamente provocato la reazione del-

fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino (...) Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 (...).

⁶ Cfr. il reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 cit.

⁷ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budejovický Budvar*, in *Racc.*, p. I-7721 ss. sulla quale, per un commento, si veda F. CAPELLI, La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza *BUD II* motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2010, n. 3, p. 401 e ss.

⁸ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE 8 maggio 2014, in causa C-35/13, *Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA c. Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e altri*, in *Racc. digit.*, ECLI:EU:C:2014:306.

⁹ Oggi divenuto Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

¹⁰ Avvenuta con pubblicazione della registrazione nel Bollettino dei marchi comunitari

l'Instituto do Vinho do Douro e do Porto (ente di tutela del noto vino liquoroso "Porto", la cui denominazione geografica godeva di una tutela nazionale in base ad una normativa precedente ed era stata riconosciuta anche a livello europeo come v.l.q.p.r.d.) che dapprima ne chiedeva la nullità mediante la procedura interna allo stesso UAMI, e, in seguito al rigetto del ricorso, proponeva impugnazione al Tribunale UE.

Quest'ultimo, con la richiamata sentenza del 18 novembre 2015¹¹, accoglieva parzialmente le censure mosse nei confronti della decisione dell'Ufficio di Alicante ed annullava la relativa decisione siccome la formulazione del regolamento sull'OCM Unica non pareva incompatibile con le previsioni del "regolamento marchi" che consentivano di basare i motivi di nullità «in maniera alternativa o cumulativa, su diritti anteriori "in base alla normativa [dell'Unione] o al diritto interno che ne disciplina la protezione"», con la conseguenza che, a giudizio del Tribunale, «(...) la protezione conferita alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche (protette) in forza del regolamento [n. 1234/07], a condizione che esse costituiscano "diritti anteriori" a mente delle disposizioni del reg. n. 207/2009 summenzionate, può essere integrata dal diritto nazionale pertinente che accorda un'ulteriore protezione»¹².

La Corte di giustizia è stata, dunque, adita in sede di appello dall'EUIPO (già "UAMI") su questo specifico passaggio onde sentir dichiarare, *ex adverso*, l'eshaustività del regolamento OCM e, di conseguenza, l'irrelevanza della protezione nazionale accordata ai termini "Porto" o "Port".

Così definiti i termini principali del contenzioso, la Corte ha dovuto concentrare le proprie cure sul carattere della normativa vitivinicola con riferimento al tema della protezione delle denominazioni geografiche, riprendendo, come detto, i passaggi argomentativi già utilizzati nel caso della birra *Bud II* del 2009¹³.

In quella vicenda la Corte aveva evidenziato tre elementi espressivi del carattere del reg. 510/06/CE: la finalità perseguita (inquadabile nella c.d. "politica della qualità", parte integrante della strategia per lo sviluppo rurale, e nella necessità di tutelare le elevate aspettative del consumatore nei confronti dei prodotti tipici e tradizionali); il ruolo degli Stati membri nel procedimento per il riconoscimento della DOP-IGP (e le conseguenti limitazioni imposte all'autonomia nazionale in materia); la natura meramente "transitoria" della protezione accordabile a livello nazionale ai toponimi in fase di registrazione "europea" in base al regolamento in questione.

Quanto al primo aspetto (finalità della norma) la Corte osserva che, pur nella parziale difformità delle due disposizioni, il reg. OCM 1234/07/CE (oggi 1308/13) persegue in sostanza gli stessi obiettivi del reg. 510/06/CE (oggi 1151/12/UE) sulle DOP-IGP degli altri prodotti alimentari, ossia l'istituzione di titoli "europei" (dunque "unitari") di proprietà industriale, diretti a tutelare gli operatori economici che ne facciano legittimo uso contro le illecite speculazioni, usurpazioni ed imitazioni, nonché assicurare contestualmente la possibilità per il consumatore di identificare in modo chiaro e senza equivoci i prodotti cc.dd. "autentici" (provenienti dalle zone indicate e dotati delle caratteristiche

n. 60/2007 del 29 ottobre 2007.

¹¹ Cfr. la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 18 novembre 2015, causa T-659/14, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP c. Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Bruichladdich Distillery Co. Ltd*, in *Racc. el. ECLI:EU:T:2015:863*

¹² Cfr. il punto 44 della sentenza del Tribunale UE del 2015, riformato dalla sentenza della Corte qui in commento.

¹³ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budejovický Budvar*, cit.

attese, che queste gli conferiscono) nel quadro di un complessivo rafforzamento degli strumenti della politica agricola e della trasparenza sul mercato¹⁴.

In quest'ottica la Corte torna, ancora una volta, a valorizzare la funzionalità del carattere esclusivo dei riconoscimenti in questione rispetto agli obiettivi perseguiti, sottolineando che «se fosse lecito per gli Stati membri consentire ai loro produttori di utilizzare sui loro territori nazionali una delle diciture o uno dei simboli riservati dal reg. 1234/07 alle denominazioni registrate in forza di detto regolamento, basandosi su un titolo nazionale il quale potrebbe rispondere ad obblighi meno severi di quelli imposti nell'ambito di detto regolamento per i prodotti di cui trattasi, la garanzia di qualità in parola (...) rischierebbe di non essere assicurata. Conferire una simile facoltà a tali produttori nazionali rischierebbe altresì di compromettere la realizzazione di una concorrenza libera e non falsata nel mercato interno fra i produttori di prodotti recanti tali diciture o simboli, e potrebbe, in particolare, ledere i diritti che devono essere riservati ai produttori che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi al fine di poter utilizzare un'indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento»¹⁵.

Quanto al ruolo svolto dagli Stati membri nell'ambito della procedura di riconoscimento delle indicazioni geografiche vitivinicole, la sentenza qui in esame sottolinea la profonda diversità della normativa attuale rispetto alla OCM del 1999¹⁶, laddove quest'ultima prevedeva un effettivo potere decisionale delle Autorità nazionali nell'*iter* in questione ed un ruolo essenzialmente "notarile" della Commissione europea, mentre nell'attuale assetto della materia la competenza circa la registrazione del nome geografico spetta in ultima analisi all'istituzione di Bruxelles nel contesto di un procedimento di coamministrazione suddiviso in fasi, in cui agli Stati membri è riconosciuto solo un compito istruttorio e di inoltro della domanda.

Così come osservato a suo tempo a proposito del reg. 510/06/CE, dunque, anche in questo frangente la Corte deduce che le procedure svolte a livello nazionale siano meramente parte della procedura decisionale a livello UE, sicché le stesse «non possono esistere al di fuori del sistema di tutela dell'Unione»¹⁷.

Che, d'altra parte, i poteri degli Stati in materia siano ormai stati pienamente "assorbiti" dall'esercizio della competenza dell'Unione nei termini descritti viene sottolineato dalla Corte anche con riferimento a due riflessi fondamentali del nuovo impianto giuridico della materia: in primo luogo l'art. 118-*septies*, par. 7, del reg. 1234/07/CE (oggi 96 reg. 1308/13), al pari della disciplina sulle DOP-IGP degli altri prodotti alimentari, consente di accordare una protezione meramente "transitoria" a livello nazionale alle denominazioni in corso di registrazione, destinata a perdere ogni efficacia una volta concluso l'*iter* di riconoscimento europeo. Ciò evidenzia, secondo la Corte, l'impossibilità (e l'inesistenza) di un "doppio binario" regolatorio, che consenta la sopravvivenza di forme di tutela nazionali accanto a quelle dell'Unione in discussione.

In secondo luogo l'art. 118-*vicies*, par. 4, del reg. 1234/07/CE prevedeva, nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema unionale di protezione dei toponimi vitivinicoli, la continuità della protezione delle denominazioni già registrate a livello nazionale, per le quali si prevedeva una iscrizione *ex officio* nel registro europeo con possibile

¹⁴ Cfr. in particolare il punto 82 delle motivazioni, conforme alle conclusioni dell'Avvocato generale Sanchez-Bordona presentate il 18 maggio 2017, punto 63.

¹⁵ Cfr. il punto 83 delle motivazioni della sentenza, conforme a quanto già statuito dalla Corte nella sentenza *BUD II* cit., punto 112.

¹⁶ Cfr. il reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in *GUCE*, L 179, del 14 luglio 1999, p. 1 ss.

¹⁷ Cfr. i punti 86-88 della sentenza.

decadenza nel caso in cui gli Stati membri interessati non avessero fatto pervenire alla Commissione il fascicolo detenuto a livello nazionale entro un termine ben preciso loro assegnato (circostanza che, in effetti, ha determinato per numerose denominazioni la perdita di ogni beneficio per inottemperanza dell'obbligo in questione da parte degli Stati membri).

Entrambe gli elementi, già ampiamente valorizzati nelle precedenti sentenze *BUD II* e *Salame Felino* citate, portano quindi ad escludere anche nel settore vitivinicolo un potere ulteriore ed "alternativo" di protezione e valorizzazione su scala nazionale dei toponimi in questione, e ciò anche al fine di garantire alla normativa dell'Unione il necessario "effetto utile" funzionale alla realizzazione della c.d. "politica della qualità" di cui si è detto.

La sentenza del Tribunale UE è stata, dunque, riformata nella parte in cui, fondandosi esclusivamente sulla disciplina dei marchi europei (segnatamente art. 8, par. 4, e 53 par. 1, lett. c) e par. 2 lett. d) del reg. 207/2009 cit.), aveva ritenuto, viceversa, possibile ammettere una protezione in base alle sole norme nazionali "anteriori" adottate in materia.

3. Il percorso argomentativo descritto evidenzia in modo chiaro la volontà della Corte di spazzar via ogni dubbio sulla effettiva convergenza dei diversi regimi di protezione delle indicazioni geografiche nell'Unione europea per ragioni funzionali al rafforzamento dello sviluppo rurale ed alla politica della qualità.

L'analisi, tuttavia, avrebbe forse in questo senso dovuto concentrarsi soprattutto sugli elementi di differenza strutturale fra le norme comparate, e non sugli elementi comuni ai vari regolamenti su cui, oggettivamente, c'è ormai poco da dire¹⁸.

In questo senso la mera presenza di un inciso, ove la Corte afferma che «se è vero (...) che il regime di protezione instaurato dal reg. n. 1234/2007 non è certamente identico a quello previsto dal reg. n. 510/2006, il Tribunale poteva tuttavia giustamente considerare che questi due regimi presentavano in sostanza lo stesso carattere, in quanto i loro obiettivi e le loro caratteristiche erano comparabili (...)», non può certo diradare i dubbi con riferimento alla effettiva uniformità normativa della materia, sia per alcuni passaggi espliciti, che non paiono coerenti con il disegno disciplinare tracciato dalla Corte, sia per gli effetti della spinta forzata verso una omogeneità che mal si adatta al settore in esame, i cui effetti collaterali si riverberano nella distorsione di alcuni istituti caratteristici della legislazione vitivinicola quali, come detto, le menzioni tradizionali.

¹⁸ Per le finalità di questo commento non pare utile ricostruire il dibattito dottrinale sviluppatosi all'indomani della sentenza della Corte sul caso della birra *BUD*, per il quale sia consentito in forma sintetica rinviare a F. CAPELLI, *La Corte di giustizia in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, in *DCSCI*, 2010, p. 401 ss.; G. COSCIA, *Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento n. 510/2006*, in L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (eds.), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I Riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale*, Jovene, Napoli, 2011, p. 439 ss.; nonché, per ult. cit., il mio lavoro *Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza "Bud II"*, in *DCSCI*, 2010, p. 255 ss. Anche i residui dubbi sulla legittimità della base giuridica, avanzati da parte dei commentatori, possono infatti ormai essere ampiamente superati dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona ai regolamenti agricoli (oggi approvati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio), nonché alla disciplina dell'armonizzazione per finalità connesse al mercato interno, in cui l'art. 118 *TFUE* fa esplicitamente rientrare anche la proprietà intellettuale ed industriale. Non paiono quindi più esservi ostacoli "tecnici" al *modus operandi* del legislatore UE, peraltro già a suo tempo avallato dalla Corte nelle citate sentenze che della questione si sono occupate.

4. L'argomentazione fondamentale utilizzata dalla Corte per riformare la sentenza del Tribunale poggia sulla necessità di assicurare al diritto dell'Unione l'effettività (o "effetto utile") della normativa in discussione, tenuto conto che un diverso approccio finirebbe per depotenziare la visibilità e la credibilità agli occhi dei consumatori dei riconoscimenti europei, oltre ad ingenerare una certa confusione fra i regimi unionali e quelli nazionali in potenziale concorrenza.

All'assoluta chiarezza di intenti della Corte non corrisponde, tuttavia, altrettanta evidenza letterale nel testo della OCM.

L'interpretazione si scontra, infatti, con una serie di disposizioni specifiche contenute nel reg. (UE) n. 1308/13 sulla funzione delle indicazioni geografiche dei vini e relative modalità di etichettatura che paiono orientate a concedere ancora un certo margine di autonomia agli Stati membri nel regolare le forme di espressione del territorio.

L'art. 92, comma 2°, lett. c) dell'OCM Unica afferma, infatti, che le regole UE sulle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, nonché sulle menzioni tradizionali, sono basate «sulla promozione della produzione di prodotti di qualità (...) consentendo al contempo misure nazionali di politica della qualità».

Si tratta di una evidente apertura a favore del mantenimento di possibili iniziative non uniformi degli Stati membri, volte a promuovere regimi diversi (e, ragionevolmente, più "restrittivi") di salvaguardia delle caratteristiche dei vini e della loro identificazione sul mercato.

Il contenuto di simili disposizioni interne non può certo essere limitato alle sole "pratiche enologiche", considerato che il successivo art. 112 del reg. 1308/13 afferma, a proposito delle menzioni tradizionali, che esse possono essere impiegate, *inter alia*, «per indicare che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale»¹⁹.

L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o", presente in tutte le versioni linguistiche, autorizza a ritenere che gli Stati mantengano, anche sotto il nuovo regime, una certa capacità di intervento in materia, e ciò, oltre ad emergere dalla pura esegesi della norma, pare comprovato anche dal fatto che l'indicazione è "passata indenne" attraverso ben tre successive trasformazioni del regolamento del 2008²⁰, essendo tutt'oggi presente nel testo del reg. 1308/13/UE.

La capacità di protezione di un toponimo a livello nazionale non può, quindi, ormai più essere riferita alla fase transitoria in cui le indicazioni geografiche dovevano ancora essere iscritte nel registro europeo o successivamente "validate" dalla conferma della Commissione, ma può avere senso solo riconoscendo la sua funzionalità alla gestione di autonome misure sulla qualità nel contesto di una struttura disciplinare tutt'oggi *de facto* "multilivello", connotata dalla cooperazione fra Stati membri ed Unione europea in materia.

Per definizione un simile impianto normativo non può essere compatibile con il "carattere esauriente" del regolamento UE dipinto dalla Corte nella sentenza qui in commento.

Il riconoscimento nella prassi corrente di questa potenzialità si riscontra in alcuni passaggi del reg. (UE) n. 607/2009/CE della Commissione²¹ che ha dato esecuzione alla disciplina in esame.

¹⁹ Il corsivo è aggiunto.

²⁰ L'indicazione, contenuta nella medesima formulazione già nell'art. 54 del reg. 479/2008/CE, è rimasta inalterata nell'art. 118-*duovicies* del reg. 491/2009 e nel medesimo art. del reg. OCM Unica 1234/2007/CE, oggi divenuto art. 112 reg. (UE) n. 1308/13.

²¹ Cfr. il reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di

Nella parte "A" del suo Allegato XII le vecchie classificazioni "nazionali" dei vini (fra cui, per l'Italia, le sigle Doc e DOCG, inquadrate in corrispondenza della menzione UE "DOP", nonché IGT, abbinata alla IGP europea²²) sono registrate con le corrispondenti accezioni qualitative che designano una segmentazione piramidale o per "livelli qualitativi"²³ "nazionale" non del tutto coerente²⁴ con il nuovo disegno disciplinare dell'OCM vitivinicola, le cui ricadute sono macroscopicamente divergenti rispetto all'approccio "monolitico" che il legislatore UE ha adottato (sin dal 1992) per gli altri prodotti alimentari.

Le menzioni tradizionali perdono così quella connotazione di mere specificazioni sul metodo produttivo nell'etichetta del prodotto²⁵ per assolvere ad una funzione di recupero di capacità comunicativa – anche del territorio – in una stratificazione regolatoria che mal si accompagna con le affermazioni della Corte di giustizia nella sentenza qui in commento, soprattutto con riferimento all'impossibilità teorica di riconoscere nelle relative fattispecie dei veri e propri titoli di proprietà industriale²⁶.

Le menzioni in questione, infatti, così come quelle di cui alla seguente lett. "B" dell'Allegato, di cui si dirà oltre, sono disciplinate da norme che ne restringono l'uso a soggetti determinati, hanno la finalità essenziale di distinguere i relativi prodotti sul mercato per le loro caratteristiche intrinseche, sono, non di rado, associate a specifiche produzioni e portano con sé una intrinseca capacità comunicativa con riferimento ai contenuti qualitativi esclusivi (elemento ormai fondamentale nella lettura contemporanea del significato e della funzione anche del "marchio").

Potrebbero, così, paradossalmente trovare spazio nel settore che qui interessa fattispecie quali le De.C.O., i P.A.T. o altre espressioni del territorio e della sua storia finalizzate a classificare ulteriormente le categorie disciplinari europee sotto forma di "menzioni tradizionali nazionali", laddove per gli altri prodotti alimentari tutto ciò è stato escluso proprio in forza dell'eshaustività del regolamento UE di riferimento.

5. A quanto sopra, già di per sé sufficiente a generare perplessità sulla lucidità complessiva del disegno disciplinare coltivato dall'Unione europea, deve poi aggiungersi l'ulteriore osservazione circa il fatto che in sede applicativa la Commissione europea ha accolto come "menzioni tradizionali" indicazioni che a tutti gli effetti corrispondono ad indicazioni geografiche indirette.

L'Allegato XII, parte "B", del citato reg. 607/2009, infatti, include fra le diciture destinate meramente ad indicare «il metodo di produzione o di invecchiamento oppure

origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in *GUUE*, L 193 del 24 luglio 2009, p. 60 ss.

²² Cfr. Allegato XII, lett. "B" cit., p. 104.

²³ Così, in effetti, l'attuale art. 3, comma 1°, lett. d) e f) della legge n. 238 del 2016 cit.

²⁴ Cfr. in questo senso F. ALBISINNI, *La OCM vino*, cit., il quale critica l'impianto delle classificazioni della nuova OCM in quanto consente potenzialmente il riconoscimento di vino di "qualità" anche a prodotti composti per solo l'85% da uve della zona.

²⁵ Così affermata già dal precedente reg. 1493/99/CE e ribadita dalla Corte di giustizia nella sentenza 5 luglio 1995, causa C-46/94, Procedimento Penale a carico di *Michèle Voisine*, in *Racc.*, 1995, I, p. 1859 ss., su cui si veda il commento di G. TIBERI in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 1995, pp. 1440 ss., nonché, in senso più ampio, A. PAPPALARDO, E. CUCCHIARA, *Le menzioni tradizionali dei vini nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 1/2006, p. 7 ss.

²⁶ Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio a norma dell'art. 184, punto 8, del reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio sull'esperienza maturata con l'attuazione della riforma del settore vitivinicolo del 2008, COM (2012) 737 def., del 10 dicembre 2012, disponibile *on line* sul sito *eur-lex.eu*, p. 11.

la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta»²⁷ termini che in realtà nell'immaginario collettivo hanno assunto la fisionomia di autonome denominazioni di prodotto geograficamente connotate.

A titolo esemplificativo è possibile fare riferimento al caso dell'Amarone, che il regolamento in questione definisce come «menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione "Valpolicella" (...) impiegata sin dall'antichità per indicare il luogo di origine di questo vino (...). Si tratta di una menzione del tutto particolare e ampiamente conosciuta, in grado di identificare da sola il prodotto»²⁸.

La descrizione non lascia dubbi: la menzione tradizionale in questo caso assume funzione potenzialmente sostitutiva della denominazione geografica riconosciuta (essendo da sola capace di "identificare il prodotto"), e, dunque, valenza indirettamente toponomastica.

La natura unitaria del regime delle DOP-IGP dovrebbe imporre di assoggettare questo tipo di denominazioni alla trafila della registrazione come denominazione geografica (come è accaduto, nel caso del reg. 510/06/CE per il noto formaggio greco "Feta"²⁹, e come prevederebbe lo stesso art. 93, par. 2, del reg. (UE) 1308/13 secondo cui "i nomi utilizzati tradizionalmente" sono equiparati alle indicazioni geografiche registrabili se designano un vino e rispondono ai criteri normativi delle DOP-IGP).

Nella prassi del settore, tuttavia, esse rimangono classificate come "menzioni tradizionali" in ragione della presumibile prevalenza "etimologica" dei metodi produttivi, sicché, in definitiva, agli Stati membri è rimessa per questa via la possibilità, di introdurre *ex novo* disposizioni nazionali che, partendo da metodi produttivi documentati da almeno 5 anni, di fatto regolamentino e proteggano sul modello della privativa industriale le relative espressioni, alle quali il consumatore può attribuire un significato "geografico" ulteriore, senza alcun obbligo di registrarle a livello europeo.

Se, come è stato giustamente osservato in passato³⁰, il carattere esauriente si risolve nel rendere «*contra legem* il ricorso a livello nazionale di surrogati certificativi» volti essenzialmente a creare regimi complementari o competitivi con quello europeo, le disposizioni in questione non paiono coerenti con l'attribuzione di una simile finalità alla normativa in esame, sicché le conclusioni della Corte nella vicenda *Port Charlotte* paiono quantomeno insufficienti a chiarire le ragioni per le quali si debba ormai considerare l'intera materia sottoposta a principi e regole giuridiche uniformi, ed entro che limiti ciò possa dispiegare effetti anche nei confronti degli altri istituti giuridici della materia.

6. Le problematiche evidenziate impongono dunque una riflessione anzitutto con riferimento all'evidente difficoltà di tracciare un confine fra ciò che gli Stati possono ancora fare con gli strumenti previsti dall'OCM e ciò che hanno, viceversa, ormai definitivamente consegnato all'Unione europea.

In questo ambito, nonostante lo sforzo della Corte, l'inciso del *considerando* 27° del reg. 479/2008/CE, secondo cui la convergenza verso un sistema trasversale di *governance* delle DOP-IGP garantirebbe un beneficio per i consumatori (consentendogli di percepire

²⁷ Come, ad esempio, i termini "classico", "riserva", "castello", "Est! Est! Est!" ecc.

²⁸ Cfr. l'Allegato XII, parte "B" del regolamento, p. 119.

²⁹ La cui indicazione è stata registrata, dopo travagliate vicende, come DOP, e che deriva probabilmente dal termine veneziano con cui si indicava la "fetta" tagliata dalla forma una volta cagliata.

³⁰ Cfr. G. COSCIA, *Considerazioni sulla portata esauriente del reg. n. 510/2006*, in L. COSTA, P. BORCHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, Jovene, Napoli, 2011, pp. 447-448.

più agevolmente il contenuto ed il significato dei diversi messaggi) «benché l'attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo»³¹ pare tutt'oggi attuale.

Se veramente l'obiettivo della riforma è quello indicato, la sentenza in esame non basta ad eliminare ogni possibile anomalia ed a prevenire in futuro iniziative avventurose che la fantasia dei governanti locali è tendenzialmente pronta ad assecondare. È necessario completare la transizione riportando i diversi istituti al loro significato autentico, e, dunque, avere il coraggio di superare i vecchi "distinguo" nazionali adottando un unico "codice comunicativo" nei simboli dei vini di qualità (eventualmente accogliendo la struttura "piramidale" frutto della concezione del "terroir", cui affiancare specificazioni ben regolamentate in relazione alle pratiche enologiche ammesse e riconosciute).

La presenza sul mercato di segni e simboli ancora legati a tradizioni nazionali con significati fra loro talora assai differenti collegati a raggruppamenti UE "a maglie larghe" non pare coerente con gli obiettivi enunciati nella riforma né, tantomeno, con la sua interpretazione rigorosa come quella data dalla Corte nella sentenza in commento.

Alla stessa stregua andrebbero corrette le anomalie legate al non corretto uso delle cc.dd. "menzioni tradizionali" dell'Allegato "B", espressione dei metodi produttivi o degli episodi storici che connotano un determinato vino: se è vero quanto osservato dalla Commissione europea, ossia che le «menzioni tradizionali non sono diritti di proprietà industriale come le DOP o le IGP e si riferiscono piuttosto a dettagli di etichettatura»³², tutti i casi in cui il significato storico/metodologico in questione tende a trascinare verso l'espressività geografica indiretta la relativa menzione andrebbe – anche per ragioni di rafforzamento della tutela internazionale – registrata come toponimo e non gestita a livello nazionale in base alle regole enunciate in precedenza.

La possibilità che la sentenza *Port Charlotte* conduca/induca una ulteriore "stretta" al principio di prossimità pone poi il problema ulteriore dell'utilità dell'assetto che ne deriverebbe in relazione ai motivi della "crisi" della OCM vino.

Alcuni studi hanno evidenziato negli ultimi anni la crescita esponenziale della domanda di valori immateriali associati ai prodotti di alta gamma, essenzialmente identificabili – per i prodotti qui in discussione – in una forte identificazione territoriale e storica³³ che ha assunto la denominazione di "consumo esperienziale".

Il mantenimento di un certo grado di autonomia nazionale nella determinazione delle espressioni qualitative del territorio, e, di conseguenza, nella creazione e nella gestione delle certificazioni corrispondenti, risponde alla oggettiva necessità di consentire la valorizzazione delle diverse vocazioni e peculiarità locali in modo efficace.

In questo senso il settore vinicolo più di altri presenta connessioni strettissime fra

³¹ Cfr. il *considerando* 27° del reg. (CE) n. 479/2008 sulla riforma dell'OCM vitivinicola cit.

³² Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio a norma dell'art. 184, punto 8, del reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio cit., p. 11.

³³ Cfr. sul punto in particolare D. ALYWARD, *Towards a Cultural Economy Paradigm for the Australian Wine Industry*, in *Prometheus*, n. 4/2008, p. 373 ss., ove l'A. evidenzia un nesso fra il calo delle vendite globali del vino australiano e la strategia a suo tempo scelta di puntare su di un brand "continentale" in luogo della valorizzazione delle specificità locali. Sul tema dei valori "immateriali" e la loro incidenza nelle scelte di consumo sia consentito in forma sintetica rinviare anche alle riflessioni di R.L. BRULOTTE, M.A. DI GIOVINE, *Edible identities: Food as Cultural Heritage*, Ashgate, Farnham, 2014; P. CANESTRARI, *Consumi e identità: dal consumo di immagini al consumo di valori*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2013; E. BRONDI, *Abitudini e preferenze di consumo: nuove forme di disclosure per la tutela del consumatore*, in *Mercato, Concorrenza, Regole*, 2012, p. 393 ss.; A. KAMPERMAN SANDERS, *Incentives for and Protection of Cultural Expression: Art, Trade and Geographical Indications*, in *Journal of World Intellectual Property*, 2010, p. 81 ss.; L. LEONINI, R. SASSATELLI, *Il consumo critico. Significati, pratiche e reti*, La Teza, Roma-Bari, 2008.

il prodotto, la terra in cui è coltivato ed il "sapere" che si esprime nella metodica produttiva, al punto da determinare conflitti giudiziari fra "menzioni geografiche aggiuntive", "sottozone" e "menzioni tradizionali" per l'estrema variabilità del prodotto in funzione dell'ambiente da cui è ottenuto. La lettura proposta dalla Corte di giustizia postula, al contrario, l'esistenza di una "standardizzazione" qualitativa (seppur verso l'alto) che non sembra realistica nel modello europeo in cui le capacità produttive sono frequentemente "ridotte", ma, per converso, elevatissima è la conoscenza dei singoli vini e delle loro caratteristiche storiche, qualitative e culturali³⁴.

Se le indicazioni contenute nella sentenza *Port Charlotte* dovessero comportare l'applicazione al settore in oggetto dell'intera elaborazione giurisprudenziale circa le DOP-IGP degli altri prodotti alimentari si correrebbe, dunque, il rischio di un complessivo "appiattimento" del settore, con grave nocumento per chi ha compiuto negli anni notevoli sforzi ed investimenti per il miglioramento della qualità e della comunicazione del prodotto.

Com'è stato giustamente osservato all'indomani della riforma, infatti, l'attuale impianto normativo UE, facendo confluire all'interno di un'unica categoria disciplinare denominazioni e menzioni un tempo segmentate a livello nazionale in funzione di un oggettivo sforzo dei produttori, tende a dilatare con un eccesso di generosità la categoria dei cc.dd. "vini di qualità"³⁵, fino ad accettare nel "recinto" dei prodotti superiori anche vini ottenuti da uve locali solo per l'85%.

L'effetto descritto rischia di trascinare con sé un impoverimento della capacità di comunicare, anche a livello semantico, le differenze fra le molte e variegate produzioni, specialmente per paesi come l'Italia ove la conformazione orografica del territorio e la tradizione produttiva plurisecolare hanno dato vita ad un panorama estremamente frammentato (ed altrettanto "ambito") di prodotti e relative denominazioni.

Mantenere la capacità di distinguerle è, quindi, funzionale anche alla espressività culturale del territorio.

Sicché il tentativo di semplificare l'intero sistema delle espressioni in questione, anche sotto forma di attribuzione ad una normativa complessa come quella descritta di un forzato carattere omogeneo, non sembra coerente con un settore che necessita più di altri di preservare una sensibilità locale, possibile solo attraverso il mantenimento di un sistema basato su più livelli e con un forte decentramento decisionale in chiave di "prossimità".

C'è, quindi, da augurarsi che la transizione normativa ancora per certi aspetti "in corso" possa presto portare ad un chiarimento fra i diversi istituti e le rispettive funzioni, senza lasciarsi influenzare da una eccessiva spinta verso la "sintesi giuridica" dei regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari come, purtroppo, sembrerebbe emergere dall'approccio della Corte alla vicenda in commento.

VITO RUBINO

³⁴ Significativa appare, al riguardo, la recente vicenda dei cc.dd. "Cannubi", menzione contestata in sede amministrativa e riferita ad una specifica collina nell'area del disciplinare del vino Barolo. Sul punto, per maggiori approfondimenti, si rinvia ai commenti di D. CORTASSA, *Modifiche dei disciplinari di produzione dei vini DOC. Il caso "Cannubi"*, in *Riv. dir. alim.*, n. 1/2017, p. 55 ss., www.rivistadirittoalimentare.it; E. FERRERO, *Le menzioni geografiche nella disciplina dei vini: osservazioni a margine della vicenda Cannubi*, in *Riv. dir. agr.*, n. 2/2017, II, p. 122 ss.

³⁵ Cfr. F. ALBISINNI, *La OCM vino*, cit.